

COMUNE DI CORI

STATUTO

Delibera n. 15 del 28/2/2002.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune e l'autonomia

1. Il Comune di Cori è ente locale autonomo nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali, regionali e dell'Unione Europea, secondo il principio di sussidiarietà..
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta le comunità di Cori e Giulianello nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Latina, con la Comunità Montana e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico delle comunità di Cori e Giulianello, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
4. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 3

Territorio

1. I confini geografici che limitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini e cittadine che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente, oltre che di forme per il mantenimento di legami culturali, economico-sociali e delle tradizioni del paese di origine. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con il proprio territorio e con la comunità locale per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio comunale.
2. Il territorio comunale non è disponibile per la realizzazione e l'installazione di impianti, opifici o basi di natura bellica, secondo i principi previsti nella costituzione italiana.
3. Il territorio del Comune è denuclearizzato.

Art. 4**Sede comunale**

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cori, Via della Libertà n. 36, ove è fissata la sede legale dell'Ente. In tale sede si svolgono, di regola, le adunanze degli organi elettivi comunali. In Giulianello è ubicata la sede comunale distaccata, dove si svolge l'attività amministrativa decentrata e delegata, si riuniscono gli organi dei rappresentanti della Comunità di Giulianello potranno anche tenersi le riunioni degli organi elettivi comunali.

Art. 5**Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Albo Pretorio**

1. L'emblema del Comune è lo stemma raffigurante il Leone Rampante con la scritta in alto "Città di Cori" e, in basso, la sigla "S.P.Q.C."
2. L'insegna del Comune è il gonfalone di panno rosso sul quale campeggia lo stemma.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune .
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.
5. Il Consiglio comunale individua nelle sedi civiche apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge , dallo statuto, dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art. 6**La comunità**

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini ed alle cittadine appartenenti alle Comunità di Cori e Giulianello l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico – amministrativa del Comune.
2. Il comune persegue l'affermazione degli interessi generali della comunità locale e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative non attribuite per legge ad altri soggetti istituzionali.
3. Predisporre le condizioni volte ad assicurare la consapevolezza dei cittadini circa gli aspetti amministrativi, sociali ed economici della vita locale, al fine di una loro partecipazione responsabile.
4. Il comune opera per consentire l'esercizio dei diritti da parte di ciascun cittadino, nel rispetto dei diritti altrui, anche attraverso il concorso al soddisfacimento delle esigenze sociali fondamentali; sostiene e promuove il ruolo della famiglia.

5. L'azione del comune e' indirizzata alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'affermazione dei valori della persona umana, indipendentemente dalle distinzioni di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e di sesso, e promuove tra i cittadini l'adesione a valori di uguaglianza delle opportunita', di solidarieta' e di rispetto della dignita' umana.
6. In particolare, il comune opera per assicurare condizioni di vita degne della persona umana ai cittadini socialmente piu' deboli ed ai disabili.
7. Il comune riconosce ed esalta il contributo che deriva alla comunita' dalla diversita' delle provenienze storiche, geografiche, etniche, religiose e culturali dei suoi abitanti e concorre al perseguimento di relazioni armoniose fra le diverse comunita' etniche che compongono la comunita' locale, con particolare riguardo allo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini.
8. Il Comune protegge ed accresce le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, assumendo concrete iniziative per renderle fruibili ai cittadini.
9. Il Comune protegge, recupera e valorizza gli edifici storici, compresi gli edifici di culto, i monumenti, i siti e i reperti archeologici e bibliografici del proprio territorio.
10. Le iniziative politiche, culturali, socioeconomiche del Comune dei suoi organi di decentramento, dei suoi eletti mirano a favorire la identificazione delle autonome comunita' di Cori e Giulianello come appartenenti ad una unica comunita' cittadina.

Art. 7

Organi Istituzionali

1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco e la giunta.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, improntano il proprio comportamento all'imparzialita' ed al principio di buona amministrazione.

Art. 8

Pari opportunita'

1. Il Comune garantisce la parita' giuridica, sociale ed economica della donna.
2. Nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonche' negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e', di norma, assicurata, in applicazione del principio della pari opportunita' tra uomo e donna, la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, espressione diretta della comunita' amministrativa e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale puo' essere presieduto da un presidente eletto, insieme a due Vice Presidenti, tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

3. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti viene effettuata nella seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.
4. Il consiglio comunale esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità, limitatamente alle materie individuate dalla legge ed espressamente previste dallo statuto.
5. Il consiglio comunale esprime indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti in enti, aziende, organismi societari ed amministrativi e per orientarne l'azione secondo i programmi generali del comune.
6. Il consiglio comunale può adottare risoluzioni per esprimere propri orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, culturale, sociale ed economico ed interpretare in tal modo l'interesse e l'attenzione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità provinciale, regionale, nazionale, europea ed internazionale.
7. La legge disciplina l'elezione, la convalida degli eletti, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio.
8. Il consiglio comunale si avvale di apposite autonome strutture per l'esercizio delle sue funzioni. Il regolamento stabilisce le relative risorse e ne disciplina la gestione.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale o derivanti da programmi, progetti, atti amministrativi o normativi di soggetti sovracomunali.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si avvale di apposite autonome strutture per l'esercizio delle sue funzioni: Il regolamento stabilisce le relative risorse e ne disciplina la gestione.
2. Il consiglio comunale, per il proprio funzionamento, approva apposito regolamento che, tra l'altro:
 - definisce i soggetti nei quali il consiglio stesso si articola funzionalmente per esercitare l'attività istruttoria relativa alle proposte di deliberazione e l'approfondimento degli argomenti da trattare, anche attraverso audizioni, studi ed inchieste;
 - determina gli strumenti attraverso i quali i consiglieri comunali esercitano le loro funzioni;
 - individua le modalità per assicurare ai consiglieri comunali la conoscenza degli atti amministrativi.
3. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento per cui è stabilita la seduta segreta.

4. Il Consiglio comunale, quando esamina questioni di rilevante importanza per Giulianello, può essere riunito nella sede della comunità di Giulianello.
5. Per la validità delle riunioni e delle votazioni è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
6. In seconda convocazione la seduta e la votazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
7. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano altrimenti.

Art. 12

Convocazione e sessioni

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria; ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal sindaco che la presiede entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Il Sindaco o il Presidente se istituito, è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
4. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è predisposto dal Sindaco o dal Presidente se istituito e notificato ai consiglieri, con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento.
5. Si possono effettuare sedute d'urgenza con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.
6. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi entro otto giorni dalla prima seduta, deserta o disciolta per mancanza del numero legale per la cui validità occorre la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri, salvi i casi in cui la legge non disponga altrimenti.
7. È consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso l'ordine dei punti inseriti all'ordine del giorno può essere variato dal Sindaco o dal Presidente con l'invio del nuovo avviso.

Art. 13

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con libertà e responsabilità di opinione e di voto.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio, ha diritto di iniziativa in ordine agli argomenti di competenza del consiglio; può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione su argomenti di competenza del comune.
4. I consiglieri, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio, possono chiedere informazioni ed atti concernenti i procedimenti amministrativi di competenza

del comune o di altri soggetti dallo stesso dipendenti e che ritengano necessari per l'espletamento del mandato.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
6. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale.

Art. 14

Cessazione dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Sindaco o al presidente del Consiglio, ove eletto, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Il sindaco (o il presidente), a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco (o al presidente) eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, con voto a scrutinio segreto, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15

Presidente del Consiglio

1. Il presidente del consiglio:
 - a) rappresenta il consiglio comunale;
 - b) propone gli argomenti da trattare, convoca e fissa la data delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capi dei gruppi consiliari, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, qualora non intenda far pronunciare sulle medesime il consiglio;
 - d) mantiene l'ordine nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari e può quindi disporre l'allontanamento di chi arrechi disturbo. Può sospendere la seduta nei casi che ritenga più gravi;
 - e) sottoscrive il verbale delle deliberazioni insieme al segretario generale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capi dei gruppi consiliari;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) dà adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento;
2. Esercita le altre funzioni previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale nonché dal regolamento sull'autonomia organizzativa e contabile del consiglio.

3. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio e da due vicepresidenti, di cui uno vicario, uno eletto tra i membri della maggioranza consiliare ed uno eletto tra la minoranza.
4. Il vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza e impedimento nonché in caso di dimissioni, fino alla elezione del nuovo presidente.
5. Il vicepresidente presiede esclusivamente le sedute consiliari in caso di assenza sia del presidente sia del vicepresidente vicario.

Art. 16

Elezione del Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale e' eletto tra i consiglieri, con voto a scrutinio segreto.
2. Viene proclamato eletto chi abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora non raggiunga la maggioranza prevista, si procede, in altra adunanza, da tenersi entro quindici giorni, ad una ulteriore votazione e risulta eletto chi abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche in questa votazione non venga raggiunta la maggioranza richiesta, risulta eletto il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.
4. I Vice presidenti del Consiglio Comunale sono eletti tra i Consiglieri, con voto a scrutinio segreto e limitato.
5. Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti purchè sia rappresentata la minoranza.
6. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti è il Vice Presidente Vicario.

Art. 17

Gruppi consiliari e conferenza capigruppo

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppo consiliare secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto, non appartenente alla Giunta.
4. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali siano stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
5. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco o dal Presidente del consiglio, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del Consiglio e finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
6. Alla conferenza partecipa il Capogruppo o un consigliere da questi delegato.
7. Le modalità di costituzione, designazione e funzionamento sono indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce, nel proprio seno Commissioni permanenti attinenti settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali.
3. I gruppi consiliari designano i componenti delle commissioni in relazione alla loro consistenza numerica, secondo quanto stabilito dal regolamento.
4. Il consiglio comunale puo' istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza e' attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il regolamento del consiglio disciplina le modalita' di costituzione e di funzionamento di dette commissioni, precisando i casi nei quali di esse possano far parte cittadini non consiglieri comunali.
6. Il numero, le competenze ed il funzionamento di ciascuna Commissione sono determinati da apposito regolamento.

Art. 19

Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

1. E' consentita la trasformazione, su richiesta del singolo consigliere interessato, del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. Per ogni assenza dalle sedute di consiglio o di commissione consiliare, sull'indennità di funzione sostitutiva si applica una detrazione proporzionale.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 20

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di assessori pari ad un massimo di 7 (sette), di cui uno è investito della carica di vicesindaco, che possono essere scelti anche tra i cittadini e le cittadine non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, sulle proposte di loro competenza, ma non hanno diritto di voto.
3. Le competenze degli Assessori sono attribuite dal Sindaco con proprio provvedimento che viene comunicato al Consiglio Comunale.
4. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
5. Il Sindaco individua tra gli assessori chi puo' esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza e di impedimento suoi e del vicesindaco.

Art. 21

Nomina della Giunta e cessazione dalla carica di Assessore

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le dimissioni di un Assessore vanno presentate al Sindaco per iscritto ed hanno immediata efficacia. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Il Sindaco può revocare e sostituire in qualsiasi momento, con atto motivato, uno o più Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. Essa delibera su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.
4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Revisori dei Conti o i Dirigenti responsabili dei servizi del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza, la Giunta, con invito del Sindaco, può chiamare a partecipare alle riunioni i Capigruppo consiliari o, per materie di competenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori uno o più materie di propria competenza, con esclusione dei provvedimenti indicati nell'art.54, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2001, n. 267.
6. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, di accordo con gli altri organi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, la Giunta propone al Consiglio, per l'approvazione, i regolamenti, gli atti ordinamentali, i piani ed i programmi.
4. Definisce gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle successive attività esecutive attribuite ad altri soggetti.
5. Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 24

Ruolo e competenze

1. Il sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità , di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Vicesindaco viene nominato, di norma, tra i Consiglieri comunali.
4. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000, nonché del presente Statuto.
7. Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo.
8. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
9. Costituisce un proprio ufficio di segreteria con funzioni organizzative, di coordinamento ed istruttoria nelle materie espressamente riservate dalla legge alla competenza sindacale.
10. Può attribuire ai singoli consiglieri incarichi temporanei nell'ambito delle proprie competenze.
11. Il Sindaco oltre alle attribuzioni dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - b) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - d) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, qualora non sia nominato il Presidente;
 - e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare, qualora non sia nominato il Presidente;
 - f) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - g) stabilisce l'o.d.g. della Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dagli uffici e servizi dell'Ente;
 - h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare, qualora non sia nominato il Presidente;
 - i) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs, 267/2000;

Art. 25

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 26**Rappresentanza legale dell'Ente**

1. La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, compete al capo dell'amministrazione locale, con facoltà di delegarla al direttore generale o ai dirigenti, anche in modo differenziato.

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE****Art. 27****Partecipazione popolare**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art.28**Consiglio della Comunità di Giulianello**

1. Il Comune, nello spirito dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove la costituzione di un consiglio consultivo di rappresentanza della comunità di Giulianello direttamente eletto dalla stessa comunità secondo le norme che regolano l'elezione del consiglio comunale, per le ragioni storiche e socio economiche che attribuiscono alla comunità particolare autonomia interna all'ordinamento comunale.
2. Le competenze e le modalità di costituzione e funzionamento del consiglio della comunità di Giulianello sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.29**Consiglio comunale ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva le seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 30

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, sostituite dai cittadini nell'esercizio del diritto di cui all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica, riferite ad ambiti territoriali, a settori di attività economica, a scopi umanitari, sociali, civili, religiosi, culturali, sportivi e scientifici e di tutela e sviluppo dell'ambiente naturale, del patrimonio archeologico, monumentale, storico, culturale ed artistico.
2. Particolare attenzione il comune dedica alle fondazioni di utilità pubblica.
3. Il comune, in particolare, segue con attenzione l'organizzazione di forme di volontariato finalizzate al miglioramento della qualità della vita personale, civile e forme di collaborazione a progetti, studi e sperimentazioni nei settori di attività del volontariato e opera perché le prestazioni di attività volontarie e gratuite di importanza generale siano dotate delle risorse necessarie.
4. La giunta provvede alla formazione ed all'aggiornamento di appositi albi nei quali vengono registrate le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
5. In uno degli albi sono registrati i soggetti con prevalenti finalità sociali ed economiche.
6. Nell'altro i soggetti aventi le ulteriori finalità di cui al primo comma del presente articolo.
7. I rapporti fra il comune e le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento che deve contenere, tra l'altro, norme dirette a:
 - a) limitare la registrazione agli albi alle forme associative dotate di statuto ispirato ai principi democratici;
 - b) assicurare che il fine della partecipazione sia l'interesse generale della comunità, con esclusione di obiettivi corporativi o utilitaristici, personali e di gruppo;
 - c) porre a carico delle associazioni iscritte all'albo l'obbligo di presentare il bilancio, l'elenco aggiornato degli aderenti e la composizione degli organi direttivi, secondo quanto dispone il regolamento.

Art. 31

Incentivazione delle libere forme associative

1. Alle fondazioni, alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al precedente articolo il comune può erogare incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, organizzativa e tecnica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.
2. Il regolamento precisa le correlazioni fra le forme di incentivazione ed i programmi annuali e pluriennali delle relative attività comunali e determina i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione comunale deve attenersi per la erogazione di detti incentivi.

Art. 32

Le consulte

1. Il comune può istituire consulte di settore al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi con l'apporto delle competenze di organismi e persone che abbiano approfondita conoscenza in determinati campi di attività'.

2. La costituzione ed i modi di funzionamento delle consulte sono disciplinati dal regolamento.

Art. 33

Tradizione, cultura e folklore locale

1. Il Comune promuove le tradizioni ed il folklore locale.
2. Riconosce l'esistenza a Cori delle unità territoriali in cui era storicamente suddivisa e denominate "RIONI".
3. I Rioni a Cori sono i seguenti:
 - a) Rione di Porta Ninfina con stemma di colore rosso e blu e motto "Viribus Unitis";
 - b) Rione di Porta Romana con stemma di colore giallo e azzurro e motto "Per Aspera ad Astra";
 - c) Rione di Porta Signina con stemma di colore giallo e verde e motto "Excelsior".
4. Il comune riconosce il valore culturale del Carosello storico dei Rioni e partecipa all'Ente che lo gestisce nelle forme stabilite.
5. Particolare rilevanza viene riconosciuta al "folklore della bandiera", vera e propria arte divulgata in Italia e nel Mondo dai vari gruppi di sbandieratori.
In proposito il Comune riconosce i seguenti gruppi:
"Sbandieratori dei Rioni" di Cori fondato nel 1967;
"Sbandieratori del Leone Rampante" di Cori, fondato nel 1970;
"Sbandieratori delle Contrade" di Cori, fondato nel 1976;
6. Il Comune riconosce l'esistenza della unità territoriale di Giulianello che può avere proprie forme di partecipazione anche per tenere vive le tradizioni popolari e rivalutare il borgo medievale

Art. 34

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 35

Iniziative dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, proposte e petizioni all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni, debitamente sottoscritte, sono indirizzate al Sindaco che ne dispone l'esame entro i trenta giorni dalla presentazione, alla segreteria del Comune.
3. Il Sindaco comunica al primo firmatario dell'istanza, della proposta o della petizione l'esito dell'esame da parte dei competenti organi comunali.
4. Il regolamento disciplina modalità, procedura e tempi per le forme di presentazione e di pubblicità degli effetti delle istanze, proposte e petizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 36

Il referendum

1. Il referendum consultivo é indetto su decisione del consiglio comunale o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini e delle cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. E' escluso il referendum nelle seguenti materie: revisione dello statuto; regolamento del Consiglio Comunale; tributi e bilancio; piano regolatore e strumenti urbanistici di attuazione; espropriazione per pubblica utilità; designazione e nomine. Il referendum non é inoltre ammesso:
 - a) per le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - b) su questioni che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nell' ultimo quinquennio;
 - c) sulle decisioni assunte dal consiglio comunale nei mesi precedenti all'indizione della consultazione.
3. Possono partecipare al voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto 18 anni di età anche non cittadini italiani.
4. Non é ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione delle pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche: condizioni personali e sociali.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.
7. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60. giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegni.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37

Difensore civico

1. Puo' essere istituito nel Comune l'ufficio del " difensore civico " quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
4. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.
5. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non raggiunga la maggioranza prevista, si procede, in altre adunanze successive ad ulteriori votazioni finché non venga raggiunta comunque la maggioranza dei due terzi.

CAPO II

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ACCESSO

Art. 38

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la comunità montana di cui è membro e con la Provincia.

Art. 39

Diritto d'accesso e di informazione

1. Il Comune riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il Comune si dota di un sito informatico al quale possono accedere, attraverso postazioni decentrate, a partire dalle scuole e dagli uffici pubblici, i cittadini.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, la materia è disciplinata da regolamento per l'accesso agli atti
4. Il Comune garantisce l'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto dal regolamento.
5. Il regolamento determina, altresì, i modi per il rilascio delle copie dei documenti.

Art. 40

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'Amministrazione comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e dal regolamento.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere informalmente sentiti dagli organi competenti nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.

Art. 41

Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici e di provvedimenti a contenuto generale, che incidano in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio è preceduta da istruttoria pubblica.
2. All'individuazione di tali atti provvede il consiglio comunale.
3. L'ufficio titolare del procedimento indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.

4. Nell'avviso sono indicati i termini, entro i quali i soggetti interessati possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte, ed è indicato il luogo dove possono essere consultati gli atti istruttori del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'amministrazione.
5. Alla riunione partecipano i soggetti interessati. La riunione è presieduta dal funzionario responsabile del procedimento che redige il verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

Art. 42

Forum dei cittadini

1. Il comune promuove forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la informazione tra cittadini e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti soggettivi e gli interessi comuni.
2. I forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare temi o questioni di particolare urgenza.
3. I forum possono anche riferirsi a quartieri e a frazioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, può essere pubblicato da parte dell'Amministrazione, un apposito periodico informativo.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 43

Ordinamento degli Uffici e dei servizi

1. L'organizzazione strutturale e funzionale del comune e l'ordinamento del personale, nel rispetto dei principi di diversificazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle di gestione amministrativa, tecnica e contabile, sono informati a criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare economia, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Il regolamento, degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, tra l'altro, disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) la nomina dei dirigenti;
 - d) la nomina del direttore generale;
 - e) i criteri di individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 44

Organizzazione del personale

1. Il personale del Comune è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Ente sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità e responsabilità i compiti del relativo ufficio o servizio ed a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ogni dipendente comunale e' tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e la Giunta comunale per gli atti compiuti e per i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Ogni dipendente comunale risponde, inoltre, del proprio operato, verso il Segretario Comunale, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
6. Il dipendente comunale potrà svolgere attività extraufficio solo nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Art. 45

Segretario generale

1. Il segretario generale del comune è nominato dal Sindaco.
2. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.
3. Il Segretario è il primo collaboratore del Sindaco. Collabora altresì con gli assessori e presta agli organi del Comune consulenza giuridico – amministrativa.
4. Al segretario sono attribuite le competenze ed esercita le funzioni previste dalla legge e quelle indicate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale.
5. Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
6. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 46

Vice segretario comunale

1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente.
2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Comunale è assegnata – di norma – a Dirigenti o Funzionari, in possesso di laurea, che rivestono la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Comunale e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La funzione di Vice-Segretario Comunale e' conferita o revocata dal Sindaco, con proprio decreto, ai sensi della legge vigente.

Art.47

Direttore generale

1. La legge ed il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici stabiliscono e disciplinano le procedure per la nomina e per l'esercizio delle funzioni del direttore generale concernenti l'attuazione delle linee programmatiche, degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi del Comune.
2. A tali fini, al direttore generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture organizzative che si riferiscono alla giunta comunale, ad eccezione del segretario generale che collabora direttamente con il

Sindaco.

3. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici disciplina i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale, nonché fra questi e i dirigenti dei settori ed i responsabili dei servizi e degli uffici che si riferiscono alla giunta comunale.

Art. 48

CONFERENZA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di competenza della giunta comunale, riferiti alle linee programmatiche, e per tutti i casi nei quali sia opportuno effettuare un esame contestuale dei provvedimenti ed il coordinamento dell'attività amministrativa di competenza dei settori, è convocata dal Segretario Generale o dal direttore generale, se nominato secondo quanto stabilisce il regolamento, la conferenza dei responsabili delle strutture organizzative del comune che si riferiscono alla giunta.
2. Per motivi concernenti la gestione del personale ed il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, economicità e produttività delle relative prestazioni lavorative, la conferenza delle strutture organizzative che si riferiscono alla giunta comunale può essere convocata dal segretario generale, secondo quanto stabilisce il regolamento.

Art. 49

Competenze e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici.

1. La responsabilità della gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili delle strutture organizzative del comune essendo ascritti alla competenza degli organi elettivi i relativi poteri di indirizzo e di controllo.
2. Il regolamento dell'ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina le modalità di attribuzione delle corrispondenti posizioni organizzative, le funzioni e le attribuzioni del personale nonché le modalità per la verifica dei risultati.
3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici possono delegare le rispettive funzioni al personale assegnato alla struttura, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Posizioni di responsabilità previste nelle strutture organizzative del comune possono essere attribuite a soggetti esterni, fermi restando i requisiti richiesti da ciascuna posizione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato.
5. Per il perseguimento di precisati obiettivi dell'azione amministrativa, possono essere attribuiti a soggetti esterni incarichi, a tempo determinato disciplinati da apposite convenzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art.50

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,

salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 51

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita', con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potra' essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 52

Servizi pubblici locali

1. Il comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, volti a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il comune utilizza le forme di gestione dei servizi previste dalla legge.

Art. 53

Aziende speciali

1. Per il perseguimento di finalità coerenti con le esigenze di sviluppo della comunità locale, ivi compresa la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, il comune costituisce aziende speciali, configurate come soggetti strumentali dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
2. Il consiglio comunale, contestualmente alla istituzione, approva lo statuto delle aziende speciali.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Le aziende speciali possono esercitare le proprie attività anche al di fuori del territorio comunale, purché sia garantita la relativa economicità.

Art. 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto definisce la struttura organizzativa delle aziende speciali e ne disciplina il funzionamento ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le

persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal sindaco con provvedimento motivato.
5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6. Il personale delle aziende speciali è assunto dalle stesse con contratto di diritto privato ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile e dalla legge.
7. Il consiglio comunale nomina il collegio dei revisori dei conti, istituito dallo statuto dell'azienda speciale; conferisce il capitale di dotazione alle aziende; ne determina le finalità e formula gli indirizzi dell'azione amministrativa; approva i relativi bilanci ed il conto consuntivo; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestionale e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per il funzionamento dell'azienda.

Art. 55

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale e privi di personalità giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal sindaco, che, con provvedimento motivato, può revocarli.
4. Il direttore è assunto, con provvedimento motivato, dal consiglio di amministrazione della istituzione ed è equiparato ad un dirigente di settore.
5. Il consiglio comunale determina le finalità e formula gli indirizzi dell'azione amministrativa, compresi i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dalla istituzione; approva i bilanci ed il conto consuntivo; esercita la vigilanza sull'operato della istituzione.
6. Il consiglio comunale approva il regolamento per il funzionamento della istituzione.
7. Il regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla gestione ed al controllo della istituzione.

Art. 56

Norme a tutela dei disabili

1. Le fonti regolamentari individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone svantaggiate con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero esistenti nel territorio comunale (o provinciale).
2. Il regolamento disciplina compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

Art. 57

Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, può non essere maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. Deve in ogni caso essere garantita la presenza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
7. Il comune provvede alla scelta dei soci privati ed alla eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedura di evidenza pubblica.

Art. 58

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera schemi di convenzione da stipularsi con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono fini, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59

Consorzi

1. Il comune partecipa alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo schema di convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, che disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. La convenzione prevede l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali, che vanno pubblicati all'albo pretorio.
4. Il sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO -FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 60

Autonomia finanziaria

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione e dalla provincia, i

autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.

2. Adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego.
3. Il comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti ed alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare il concorso di ciascun cittadino in proporzione alle proprie effettive capacità contributive.
4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività, e di investimenti, il comune attiva le procedure previste dalle leggi stata li e regionali e dai regolamenti comunitari.
5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Art. 61

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla legge e nei limiti da essa fissati dal regolamento di contabilita'.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'.
3. I bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarita' contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 62

Regolamento di contabilita'

1. Il Comune approva il regolamento di contabilita' nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 63

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1. L'ente locale adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente.

CAPO II

IL PATRIMONIO

Art. 64**Conservazione e gestione dei beni comunali**

1. Il comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione dei beni del comune. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
4. La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del consiglio comunale, per gli immobili, e della giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del comune.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III**APPALTI E CONTRATTI****Art. 65****Procedure negoziali**

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO IV**LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE****Art. 66****Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il collegio dura in carica tre anni. I revisori non sono revocabili, se non nei casi previsti dalla legge, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. In caso di sostituzione di un revisore, colui che subentra resta in carica fino alla scadenza del collegio.
4. I revisori dei conti accedono agli atti ed ai documenti contabili e finanziari del comune. Partecipano alle adunanze del consiglio comunale ed obbligatoriamente in occasione dell'esame degli atti di programmazione e del rendiconto di gestione.
5. Il collegio collabora con il consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione contabile, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 67

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il collegio dei revisori dei conti attesta, con apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula proposte per il conseguimento dei migliori risultati.
3. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo è posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 68

Il controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per il controllo di gestione ed individua i soggetti che lo esercitano.
2. Il controllo di gestione è esercitato anche sui risultati dell'attività gestionale delle aziende speciali delle istituzioni e delle società per azioni e di altre equiparato.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69

Abrogazione. Adeguamento. Modificazione dello statuto

1. Per l'abrogazione, l'adeguamento e la modificazione dello statuto si applicano le procedure previste dalla legge.
2. Le proposte di deliberazione per l'adeguamento e per la modificazione dello statuto sono presentate al Sindaco o al presidente del consiglio comunale se nominato da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, dal sindaco e dalla commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto, con decisione adottata da due terzi dei consiglieri componenti.
3. La proposta di deliberazione per l'abrogazione dello statuto è presentata al presidente del consiglio comunale, congiuntamente a quella di approvazione del nuovo statuto, da almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
4. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale.
5. La deliberazione di abrogazione dello statuto acquista efficacia con l'entrata in vigore

del nuovo statuto.

Art. 70

Termini per l'adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Conservano efficacia i regolamenti in vigore per le parti non in contrasto con il presente statuto.

Art. 71

Verifica dell'applicazione dello statuto

1. In occasione della ricorrenza della prima approvazione dello statuto il sindaco riferisce al consiglio comunale sullo stato di applicazione delle norme in esso contenute.
2. Può essere istituita la commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto, formata da un numero di consiglieri pari al numero dei gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, che la nomina.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori della commissione e disciplina l'esercizio della relativa presidenza.

Art. 72

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. Lo statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al ministero dell'interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
4. Il segretario generale del comune appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore dello statuto.